

Avv. Giacomo Cirincione,
corso Calatafimi 487
☎ 091.657 18 00 – 320.0332451
90129 Palermo
e-mail cirincionegiacomo@libero.it

R.G. 9916/2011

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

(ART. 700 C.P.C.)

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

PER

Il sig. **CIAMPOLLILLO GIUSEPPE**, nato a Candela (FG) il 22 giugno 1946 e residente a Isola delle Femmine (PA) in via Leonardo Sciascia n. 13 [cod.fisc. CMPGPP46H22B584K], elettivamente domiciliato in questo corso Calatafimi n. 487 a Palermo presso lo studio dell' avv. Giacomo Cirincione [Cod. Fisc. CRNGCM54B24G273O, Partita I. V. A. 03300570821, e-mail cirincionegiacomo@libero.it, P.E.C. giacomocirincione@pecavvpa.it] che lo rappresenta per mandato a margine del presente atto,

- *convenuto,*

CONTRO

Anza' Salvatore, nata a Patti (ME) il 21 aprile 1955 residente a Palermo in via Umbria n. 6 [cod.fisc. NZASVT55D21G377B], rapp.to e difeso dall' avv. Salvatore Ferrara del foro di Palermo,

- *ricorrente,*

PREMESSO

Il ricorso notificato l' 08 novembre 2011 da Anza' Salvatore con il quale lo stesso chiede al Tribunale di Palermo ai sensi dell' art. 702-Bis c.p.c.: << *Vo-glia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, a) ritenere e dichiarare che le dichiarazioni riportate nei siti di cui in premessa e riconducibili al sig. Giuseppe Ciampolillo sono lesive della reputazione del dott. Salvatore Anza'; 2) ritenere e dichiarare la responsabilità extracontrattuale*

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto CIAMPOLLILLO GIUSEPPE nato a Candela (prov. di FG) il 22 giugno 1946 e residente in Isola delle Femmine (PA) via L- Sciascia n. 13 n. 15, previamente informata ai sensi dell' art. 4, 3° comma, del Ciampolillo Giuseppe. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva,

l'avv. GIACOMO CIRINCIONE

al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, ed in particolare il potere di potere di chiamare terzi in giudizio, Ciampolillo Giuseppe riconvenzionali, nominare sostituti, transigere e conciliare, rinunciare agli atti e rilasciare quietanza promettendo ratifica.

Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Palermo, corso Calatafimi n. 487.

Autorizzo il medesimo al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.s. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

Palermo 18 dicembre 2011

f.to Giuseppe Ciampolillo

È autentica.

f.to Avv. Giacomo Cirincione

del convenuto e per l' effetto condannarlo al pagamento dell' importo ritenuto di giustizia, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo, in favore del dott. Salvatore Anzà, a titolo del risarcimento del danno alla reputazione personale e professionale, alla identità personale, nonché del danno morale subito dal medesimo in conseguenza degli articoli di cui in premessa; 3) condannare il convenuto alle spese di pubblicazione dell' estratto della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due quotidiani a diffusione regionale, nonché sugli stessi siti web in cui sono stati diffusi gli articoli di cui in premessa; con vittoria di spese e compensi di difesa. Salvo ogni altro diritto,...>>avendo premesso che il sig. Ciampolillo conduceva nei suoi confronti una campagna denigratoria attraverso alcuni siti internet nei quali pubblica articoli diffamatori e denigratori contro di lui e l' ufficio che egli stesso dirige, confortando tali affermazioni da abbondante produzione cartacea.

Ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto da controparte in tale suo ricorso introduttivo si eccepisce e si deduce quanto appresso:

PRELIMINARMENTE

MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AZIONE INTRAPRESA AI SENSI DELL' ART. 702 BIS C.P.C.

il dr. Anzà ha azionato il provvedimento cautelare di cui all' art. 700 c.p.c. che l' ordinamento giuridico predispone a favore di <<... chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, [cosicché] ... può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza... per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito>>.

Tuttavia il ricorrente non fornisce minimamente prova del cd. fumus boni

juris e del *periculum in mora*, requisiti tipicamente propri di ogni azione cautelare. Egli non argomenta neppure a parole che il diritto che si vuol far valere sia minacciato, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Appare per ciò del tutto evidente la temerarietà dell' agire in relazione allo strumento giuridico adottato e la conseguente compressione della sfera delle difese che ne consegue al sig. Ciampolillo il quale per ciò chiede sin d'ora che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge.

NEL MERITO,

senza pregiudizio per la superiore dichiarazione di inammissibilità, si deduce come nessuna delle presunte aggressioni alla sfera della reputazione e dell' immagine dell' Anzà sia stata effettivamente realizzata, trattandosi di volta in volta, nei casi indicati da controparte, o di mero esercizio del diritto di critica ovvero di narrazione di fatti in tutto accertati come effettivamente veri e dunque non lesivi dell' Anzà posto che si parla di fatti che l'opinione pubblica già conosce o può ancora conoscere e che il sig. Ciampolillo si è solo limitato a riportare.

IN FATTO

Il dottore Anzà, responsabile del "servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all' immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del "Comitato Cittadino Isola Pulita" dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.

Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.

Il primo ed il secondo degli allegati riporta la *“richiesta di intervento a tutela della salute pubblica”* contenuto all'interno di un blog (*un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video*) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemmo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.

Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (*il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attività di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento*

consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).

Come è noto, scopo delle conferenze di servizio secondo la norma citata (art. 269, n. 3 D.Lgt) citato è di procedere, **anche in via istruttoria**, al contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi prima che sia emesso il definitivo provvedimento di autorizzazione <<... all'installazione di stabilimenti nuovi: l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al Comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il Gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Mini-

stri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni; decorsi tali termini, si applica l'articolo 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Se dunque è questo il complesso sistema delle garanzie a tutela della salute dei cittadini, la conferenza convocata dal dottore Anzà il 4 luglio 2007 apparve ben presto anomala per almeno due ordini di motivi:

1°) INESISTENZA DI UN ESAME E DIBATTITO SUL TEMA POSTO IN DISCUSSIONE. Al di là della formale presenza dei partecipanti, nessun vera discussione e confronto si svolse fra gli intervenuti al fine di realizzare la sostanza del procedimento amministrativo di ponderazione di interessi diversi e talora contrapposti voluto dalla legge. Dalla lettura del verbale di quella riunione si evince infatti che nessuno prese la parola.

La Italcementi (che, ricordiamo, era il soggetto richiedente l' autorizzazione) non illustrò alcun progetto per introdurre il dibattito, come sarebbe stato logico e doveroso poiché sulla scorta delle sue esposizioni si sarebbero potuto avanzare domande, osservazioni, dubbi, perplessità, insomma ogni utile elemento alla definizione dell'attività istruttoria. Allo stesso modo nessuno intervenne per l' Assessorato regionale, tanto meno lo stesso dottore Anzà promotore della conferenza.

Il Comune di Isola delle Femmine per bocca del consulente del Comune, dott.V.zo Minagra, intervenne invece per dire una cosa di per se scontata e pleonastica: che cioè l' amministrazione comunale non era contraria purché si rispet-

tasse la legge. E, dopo questa lapidaria quanto inutile affermazione, la Conferenza dei servizi si concluse (salvo che la stessa dichiarazione del dr. Minagra fu sconfessata pochi giorni dopo dal Sindaco di Isola delle Femmine con nota prot. 8032 dell' 11-07-2007 indirizzata al Servizio 3 dell' Ass. T. e A.).

2°) DUPLICAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO FACENTI CAPO A SOGGETTI ISTITUZIONALI DIFFERENTI. Circa sei mesi prima della convocazione dell'anzidetta conferenza di servizi, precisamente il 31 gennaio 2007, era stata avviata intanto la procedura A.I.A., procedura che anche all' epoca della conferenza dei servizi era ancora in corso.

La procedura A.I.A (autorizzazione integrata ambientale, prevista nel Dlgt 59/2005 art 5 n. 14, che a sua volta recepisce direttive CEE) ha lo scopo di semplificare e assorbire in una unica autorizzazione quelle che sarebbero autorizzazioni singole relative, p.es, agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi dei rifiuti. in corso: essa è quella che assorbe le procedure consultive provenienti da altre autorizzazioni :

(<< art. 5 n.14: L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto

con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.>>).

Destò perciò meraviglia e sconcerto nell' odierno convenuto che il dottore Anzà, pur nella chiara ed inequivocabile dizione della anzidetta norma di legge secondo cui l'autorizzazione a A.I.A. si sostituisce e assorbe ad ogni altro parere, nullao-
sta, visto, eccetera, si rivolgesse comunque all' Ufficio Legislativo e Legale del-
la Regione Sicilia, per chiedere un parere che l'organo effettivamente rilasciò (do-
cumento prodotto n. 9), affermando in esso che, nelle more **dell' attivazione**
della procedura A.I.A., l' autorità assessoriale avrebbe potuto procedere alla mo-
difica o alla autorizzazione delle emissioni in atmosfera (*ma in realtà l'organo
consultivo fu posto dinanzi un quesito fuorviante perché l' Anzà nel suo quesito
lasciava intendere che al momento della richiesta di parere nessuna attività a
A.I.A. fosse in corso: vi è da credere che l'ufficio legale della regione siciliana,
messo sull'avviso che era in corso la procedura A.I.A., mai avrebbe dato un pare-
re in contrasto con la norma citata, delegittimando e svuotando di importanza
l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale*). L' Anzà invece era ben consape-
vole che al momento in cui pose il quesito -3 agosto 2007, nota 58171- e soprat-
tutto quando ricevette il parere consultivo, l'attività A.I.A. era già in corso. Lo si
desume da una missiva dell' 8 maggio 2008 (prot. 35918 dell' ass. T. e A., servi-
zio 3 (documento prodotto n. 12), a firma della dottoressa Maria Concetta Gen-
tile e da lui controfirmata, indirizzata alla Italcementi S.p.A. in risposta ad una
precedente che la società gli aveva già inviato. Nella lettera si precisa <<... *con
riferimento all'istanza di aggiornamento alla precedente realizzazione presenta-
ta in data 16 ottobre 2007 e successivamente reiterata, si fa presente che la ri-
chiesta di codesta azienda ancorché perfettamente legittima presuppone che l'uf-*

ficio dia seguito ad un iter istruttorio che costituisce una inutile duplicazione di quanto già fatto nell'ambito delle procedure seguite per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex D. Lgt. 59/2005. Considerato pertanto che questo servizio ha concluso gli adempimenti di competenza con il rilascio del parere conclusivo al Servizio 2/D.T.A. (protocollo numero 172 del 17/04/2008) e preso atto che il relativo iter istruttorio è ormai quasi concluso, la pratica in oggetto sarà messa agli atti. Firmato dott.ssa Maria Concetta Gentile e Il Dirigente del Servizio 3 dott. Salvatore Anzà)..>>

Non sfugge dunque ad un attento osservatore qual è Giuseppe Ciampolillo la sovrapposizione di competenze e ruoli che il dott, Anzà aveva consapevolmente provocato al fine di intervenire più direttamente sulla autorizzazione Italcementi S.p.A per l'uso e al trasporto del pet-cocke.

L' Anzà, quanto meno, dovrebbe apparire incapace di intravedere la contraddizione delle due procedure in corso; ma, non potendosi immaginare che egli sia all'oscuro di tale situazione per il ruolo apicale che detiene in assessorato, è allora plausibile immaginare per chiunque –e non solo per Ciampolillo- che il suo comportamento sia improntato a inettitudine e quanto meno suscettibile di ingenerare forti riserve e perplessità.

E Giuseppe Ciampolillo infatti, nel suo blog, evidenzia testualmente che <<... la conferenza di servizi, si è tenuta in modo incomprensibile nel suo indirizzo, nella sua modalità e nella finalità... essa è stata trasformata in pura "formalità". La conferenza, da istruttoria, sembra essersi trasformata in decisoria (circostanza non prevista dalla legge). Il comitato cittadino Isola Pulita chiede di verificare la validità della conferenza dei servizi del 4 luglio 2007 nonché la legittimità dell'intervento del Servizio 3. Tutto ciò premesso,

il sottoscritto propone denuncia contro chiunque si sia reso a vario titolo responsabile dei fatti sopra narrati affinché vengano perseguiti penalmente in ordine alla fattispecie di reato che si ravviseranno.>>

I dubbi e le riserve sollevate dall'odierno convenuto appaiono conformi al diritto di manifestazione del pensiero (articolo 21 della costituzione) espresse nelle forme del diritto di critica, né mai giungono ad essere oltraggiose, offensive, denigratorie, infamanti, limitandosi a esprimere quei giudizi strettamente necessari, ma comprensibili a chi legge il *blog*, per fare intendere gli errori, le anomalie e gli elementi di contraddizione di chi ricoprendo un posto di alta responsabilità nell'amministrazione pubblica dovrebbe invece essere attento e preciso fino all'inverosimile, al fine di difendere l'interesse pubblico che, nel caso specifico, è il bene della salute degli abitanti di Isola delle Femmine.

Il convenuto Ciampolillo Giuseppe, mettendo a confronto fatti ed atti esprime il proprio parere di critica: quei fatti e quegli atti certamente non sono usciti dalle sue mani, ma in buona parte sono frutto della condotta del dr. Anzà. Egli si limita solo a giudicarli e giudicandoli li trova oltremodo teneri e permissivi, imperfetti nell'osservanza delle procedure di legge e nessuno può negare che tutto ciò poteva ingenerare la convinzione che non venisse adeguatamente valutato il “**principio di precauzione**” per un impianto quale il colosso Italcementi S.P.A.

Con il quarto degli allegati al ricorso, il dr. Anzà riferisce in realtà non di un atto riconducibile a Pino Ciampolillo ma, in vero, della lettera dell'avvocato Antonio Canto che "su incarico del comitato isola Legambiente" egli indirizza all'assessore regionale al Territorio e Ambiente (all'epoca Rossana Interlandi) e per conoscenza alla commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni alla verifica delle situazioni patrimoniali, al Di-

rigente generale del dipartimento territorio e ambiente; al Senatore Tommaso Sodano, presidente della 13^a commissione territorio, ambiente e beni culturali del Senato della Repubblica.

Il contenuto della lettera che -a dire del ricorrente- costituisce prova della campagna denigratoria e diffamatoria condotta dalla Ciampolillo a danno del dott. Anzà, è dunque riconducibile anzitutto alla penna del professionista. Ma poiché anche in questo caso non vi sono frasi ingiuriose o oltraggiose, né vi è offesa all'altrui reputazione, il convenuto sin d' ora si fa carico di ogni parola in essa contenuta.

Nel merito del suo contenuto, il documento fa ancor meglio luce sui rischi per la salute che comporterebbe la concessione, anche provvisoria, dell'autorizzazione alla Italcementi di utilizzare e trasportare il pet-coke. In esso si evidenzia il comportamento non solo supino del responsabile del servizio 3 dell'assessorato regionale, coscientemente diretto a trascurare gli interessi della collettività a favore di quelli dell'azienda inquinante al fine, *forse*, di favorirne i livelli occupazionali: tanto più che il dottore Anzà, essendo andato ad occupare il posto che precedentemente era del dottor Gioacchino Genchi, trovò avviate iniziative risalenti a quest'ultimo assai utili alla tutela della salute e dell'ambiente di Isola delle Femmine. Con precisi riferimenti l'avv. Canto stigmatizza l'attività dell' Anzà mettendo in risalto che egli ha indetto conferenze di servizio che non hanno rispettato le procedure e perciò non hanno prodotto i risultati sostanziali che la legge prevede; di una di esse, quella del 25 settembre 2007, addirittura mancherebbe il verbale. Lo scopo di tali attività -è scritto nella lettera- è quello di poter comunque emettere il provvedimento autorizzativo sollecitato dalla Italcementi per il quale il precedente funzionario si era decisamente posto contrario. Ma la serie

dei provvedimenti adottati dal dott. Anzà perviene alla fine ad <<... un procedimento del tutto arbitrario ed illegittimo, in quanto l'autorizzazione all'uso del pet-coke è oggetto specifico, unitamente a tutte le altre autorizzazioni, del procedimento A.I.A. che si sta svolgendo presso il servizio diverso del dipartimento, ossia il servizio 2 : ... Il dott. Anzà ha cercato di istruire una pratica in modo da pervenire e giustificare il provvedimento provvisorio di autorizzazione con la scusa di non danneggiare la fabbrica, schermandosi dietro la tutela del posto dei lavoratori, ma ignorando inqualificabilmente la tutela della salute degli abitanti del territorio.>>

Dopo aver rilevato la competenza esclusiva della procedura A.I.A. in materia, e la necessità del parere favorevole degli organismi preposti a garanzia della tutela dell'ambiente, ribadito che per la sua pericolosità il pet-coke gode di una disciplina legislativa particolare, non solo nazionale ma anche europea in conformità agli obblighi assunti con la firma del Protocollo di Kioto, l'avvocato Canto così conclude: <<in altre parole stava per essere permesso, facendo entrare dalla finestra quello che per merito del dottor Genchi era uscito dalla porta, l'uso di una sostanza altamente nociva, oltre che delle norme poste come principi cardine dei procedimenti amministrativi, ovvero in particolare del “non aggravamento dell'azione amministrativa”. Ci si lamenta che il dott. Anzà ha eluso ciò che è già in itinere sulla questione: una procedura A.I.A. presso il Servizio 2 e che, pertanto, essendo Egli nel Servizio 3, non poteva dare corso ad un nuovo duplice procedimento, mostrando sensibilità più a curare gli interessi economici forti e di parte che non quelli deboli e collettivi riguardanti la salute dei cittadini e dell'ambiente.>>

La lettera fa riferimento anche alla conferenza di servizio che si svolse il 17 otto-

bre 2007 convocata dal dott. Anzà, responsabile del servizio tre del dipartimento Territorio e Ambiente (**documento prodotto n. 10**). In quell'occasione, ancor di più, fu evidenziata l'illegittimità delle procedure poste in essere e la mancanza dei presupposti con l'intervento diretto dell'assessore, avvocato Rossana Interlandi, che, resasi conto di quanto si stava svolgendo in modo arbitrario e inusuale, intervenne personalmente all'interno della seduta per dichiararla sciolta e revocare con effetto immediato la precedente convocazione di essa, essendo a lei ben noto che a quella stessa data era già in corso, per iniziativa del Servizio 2, la procedura A.I.A. rispetto alla quale –come prima si è detto- la conferenza dei servizi indetta dal dr. Anzà non poteva procedere in contrasto (questo episodio fu forse all'origine della risposta che il dr. Anzà diede alla Italcementi con la nota a sua firma e della d.ssa gentile dell' 8 maggio 2008, prot. 35918 dell' ass. t. e a., servizio 3, di cui si è già detto, (**documento prodotto n. 12**).

Quanto finora esposto per la difesa del convenuto riguarda dunque la questione dell'uso del pet-coke per la quale la società il Italcementi aveva chiesto le autorizzazioni amministrative anche in via provvisoria.

Ma il dottore Anzà nell'accusare il convenuto Ciampolillo di aver orchestrato a suo danno una complessa campagna denigratoria affronta anche il tema del PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA SICILIA.

Il ricorrente non nega che per la redazione dell'importante documento sia stato utilizzato il Piano della regione Veneto ma -si giustifica- esso contiene i dati relativi alle emissioni in Sicilia e comunque assolve il peccato suo e dei suoi collaboratori (*ma precisa "non è stato integralmente copiato dal piano del Veneto"*) per la necessità di essere celere pur di rispettare le scadenze istituzionali: semmai –

avverte- inavvedutamente, qualche refuso del piano del Veneto è sfuggito allo stesso Anzà e ai suoi collaboratori.

Sul blog che il ricorrente riporta all'allegato 5, vengono riferite, virgolettate, le affermazioni del dottor Gioacchino Genchi affinché si intenda bene quando i giudizi e le parole usate sono provenienti dallo Stesso. Or bene ciò che il Dott. Anzà lamenta riferendosi alla pagina cinque del blog è una dichiarazione del dottor Genchi che fino a poco tempo prima occupava proprio la poltrona del Dott. Anzà. Genchi afferma che il piano regionale della Sicilia sia abbondantemente copiato ed in modo grossolano e rozzo ma a sua volta riferisce che la scoperta proviene addirittura dalle televisioni nazionali e cioè dalla trasmissione "striscia la notizia" di Canale 5 "Reality" di La-7.

La questione non è nuova per codesto Tribunale perché con sentenza n. 2708/2010 della Prima Sezione Civile (G.U. d.ssa Spadaro Giulia) è stata decisa la causa Messina Giuseppe (n.q. di dirigente regionale dell'associazione Legambiente) contro Anzà Salvatore e contro Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Anzà Salvatore è stato condannato al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 10.000,00 per aver diffamato Messina affermando, fra l'altro, che egli facesse parte *"di una banda di cialtroni... responsabili regionali di Legambiente [che] hanno gravemente diffamato la Regione siciliana con una serie di menzogne, falsità, raggirando i giornalisti;...[tali sono una] nicchia di imbrogliatori... settore deviato di Legambiente... il gruppo di tre ciarlatani (Genchi, fontana, Messina)...[tiene] atteggiamento omertoso... i tre illusionisti hanno fraudolentemente carpito la buona fede dei giornalisti da perfette canaglie... animati esclusivamente dall'esigenza di assecondare rancori personali e interessi privati, alla ricerca disperata di un improbabile vendetta..."* (la sequela

degli insulti proferiti dall' odierno ricorrente prosegue ed è puntualmente riportato nella parte motiva della sentenza).

Il motivo di tanto livore dell' Anzà nei confronti di chi lo aveva citato a giudizio era proprio il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria ancora una volta messo sotto accusa per essere stato copiato in gran parte dall' analogo documento della regione Veneto.

Conviene riportare per maggiore conoscenza di codesto Tribunale una delle parti essenziali dell'anzidetta sentenza.

*<<Non è contestato (dall' Anzà, n.d.r.) il fatto che il piano regionale fosse stato formato prendendo come base quello del Veneto, riportando peraltro riferimenti alla pianura padana (!) o comunque evidentemente non relativi alla Sicilia. In tal senso, peraltro gli stessi articoli di stampa evidenziano come l'assessore, se da un lato ha contestato il plagio, ha sostenuto che il piano del Veneto era stato preso come canovaccio, potendo essere presenti dei refusi o errori materiali nel documento di oltre 400 pagine, in cui nel piano risultavano riferimenti non riconducibile alla regione Sicilia, ma al Veneto. Inoltre con nota del 30. 11. 07 il piano di coordinamento è stato modificato eliminando i riferimenti al territorio della regione Veneto. A fronte di ciò deve ritenersi che il contesto generale delle dichiarazioni in cui, anche a mezzo dei Mass media, è stato denunciato come "copiato" il piano, pare rispondere al **principio della pertinenza**, quale interesse pubblico alla divulgazione del fatto, trattandosi di un atto avente rilevanza pubblicistica. Pare anche poi il rispettato il **principio di verità**, atteso che non risulta contestato che il piano abbia utilizzato come "canovaccio" quello del Veneto, rientrando poi nell'ambito delle valutazioni e quindi di una critica legittima, la differenza tra il copiare e l'utilizzare come canovaccio.*

Nell'ambito di un contesto generale deve quindi ritenersi legittima la cronaca/critica, non sussistendo quindi lei si mente della provocazione che inciderebbe sulla liceità della condotta. Il che non esclude che possano esserci singole dichiarazioni che travalichi no i limiti del diritto di cronaca/critica, ma tale condotta non possono essere considerate complessivamente ma in relazione ai singoli soggetti che le hanno poste in essere da mettere in correlazione con l'eventuale reazione. Non pare inoltre che in presenza di singole affermazioni diffamatorie di soggetti terzi che non le abbiano rese possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso.>>

Il comitato cittadino l' "Isola Pulita", attraverso cui si esprime il convenuto Ciampolillo Giuseppe, si era così espresso: <<... l'opera monumentale, partorita con celerità a dir poco sospetta, si è rivelato un indecoroso e letterale "copiato" dell'omologo Piano della Regione Veneto di alcuni anni addietro, con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini, probabile ipotesi di truffa. Per quanto riguarda le aggravanti, a parte l'operato disdicevole ed apofessionale dei redattori, che si sono appropriati di un lavoro intellettuale altrui, resta innanzitutto grave il discredito dell'immagine istituzionale subito dall'amministrazione regionale, in primis nei confronti della Regione Veneto e poi da tutto il resto. Ma al danno si aggiunge anche la beffa, se solo si considera che il manipolo degli sconsiderati e sprovveduti redattori è andato copiare un Piano che proprio per la sua inidonea impostazione strutturale di base, aveva già ricevuto a suo tempo una bocciatura da parte dell' Unione Europea... ... Si è in presenza di un atto di programmazione fasullo è inapplicabile, organizzata ai danni dell'amministrazione, dell'ambiente e dei cittadini... Si ritiene che vi sia la necessità dell'immediato ritiro del Piano,... nonché della verifica di ipotesi di danno per il

pubblico erario che ne potesse derivare: il professor Adolfo Parmaliana per tale piano ha personalmente percepito euro 75000,00>> (successivamente il comitato Isola Pulita ha rettificato che il prof. Parmaliana, già inserito tra i redattori del Piano, aveva precedentemente stipulato una convenzione dell'importo di € 75000,00 con l'Assessorato non per la stesura del Piano ma per svolgere solo alcune delle attività in esso previste.).

Lo sdegno e la protesta del convenuto Ciampolillo Giuseppe per la redazione così avvenuta del Piano sono segno di valore civico da contrapporre alla condotta censurabile di coloro che essendo ricorsi al “copiato” -con annessi evidenti strafalcioni consistenti nel fatto che in alcune parti del Piano Regionale per la Sicilia si parlava ancora della “*pianura padana*”- operando all'oscuro di chi quel piano aveva originariamente redatto magari con notti insonni di studio e di lavoro: gli uomini contro cui Giuseppe Ciampolillo intenta le sue battaglie civili sono degni di essere accomunati con le scalate arrivate –cui siamo abituati- di quei politici, e componenti del proprio entourage, che, animati pressoché niente dalla ricerca del bene pubblico ed interessati unicamente ai successi personali, non di rado economici, gettano ignominia sulle pubbliche amministrazioni e generano sfiducia ed abbandono nei cittadini.

Opera carpita, dunque, in definitiva quel piano assai importante per la salute dei siciliani.

Perché dunque meravigliarsi se Ciampolillo parla di “*probabili ipotesi truffa*” e gridare allo “scandalo”, come fa il ricorrente.

Non ci si meravigli che la verità delle cose venga chiamata per quello che è!

E', infatti, documentalmente provato (**documento prodotto n. 16**)che il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria della Regione

Siciliana è da pag. 9 a pag. 238 frutto di un “collage” di capitoli, paragrafi, ecc., integralmente trascritti, o più esattamente copiati, da pubblicazioni già edite da altri Enti ed Amministrazioni. Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale, corredato, sì, della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il frutto *ex novo* del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si tratta di un mero “assemblaggio”, operato con la tecnica del “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente superati.

Gli autori hanno utilizzato come “mirror” il Piano Regionale di Tutela e Risana-mento della Regione Veneto, datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e disastrose conseguenze derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle differenti caratteristiche ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché dalla non conoscenza, giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità Europea (**docu-mento prodotto n. 16**).

In particolare, come viene mostrato nell’ALLEGATO n. :

- Le parti che si sono evidenziate in giallo risultano testualmente comuni nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “*Veneto*” , “*ARPAV*” , ecc., con “*Sicilia*”, “*ARPA*”, ecc.;
- Le parti che si sono evidenziate in rosso, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla lettura del testo:

- a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all'epoca della redazione del Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino abrogate da altre successivamente intervenute;
- b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture, attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà fossero e facessero parte del contesto siciliano;
- c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. "il bacino aerologico padano", "limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili", "l'intero territorio pianeggiante", le "comunità montane", queste ultime, per inciso, abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
- d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i centri storici è prevista la realizzazione di "percorsi ciclabili protetti...utilizzando gli argini di fiumi e canali" (salvo a creare prima i fiumi ed i canali da immettere nei centri storici dei Comuni siciliani !);
- e) l'assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa riferimento al Consiglio Regionale al posto dell'Assemblea Regionale, a competenze della Giunta Regionale al posto di quelle dell'Assessore al ramo, ecc.);
- Gli "autori" non si sono astenuti neppure dal copiare la "Bibliografia" (presa pressoché per intero dall'Annuario Arpa del 2005) ed il "Glossario", tanto che in quest'ultimo vengono riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CIS-Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione

2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, ecc.);

- Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le parti suddette non siano state neppure riviste dagli “autori”, anche considerato che risultano presenti gli stessi refusi del documento del Veneto e, soprattutto, perché al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” è stato “dimenticato” il link <http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm>, che è giusto il collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Per accedere dall’esterno al capitolo basta anteporre [www.](http://www.servizigenerali.org/) all’indirizzo sopra riportato <servizigenerali.org/.... >;
- Le parti che sono state riquadrate in vari bordi colorati. risultano “prelevate” integralmente, con lo stesso sistema del “copia ed incolla”, da varie pubblicazioni (Allegati n. 11-41 CD) quali Annuari ARPA, capitolo “Atmosfera” (2004, 2005, 2006, ecc.), Relazione sullo stato dell’ambiente della città di Palermo (2006, Agenda 21), Carta climatica ed atlante climatologico della Sicilia, ecc., che gli “autori” riportano tra le fonti bibliografiche o i documenti di riferimento. Come già detto, tuttavia, non si è in presenza di spunti o di citazioni bibliografiche, ma di un vero e proprio copiato di interi brani e capitoli. Altre parti, ancora, risultano “prelevate” persino da tesi di laurea di Istituti Universitari non siciliani come anche da siti web di facile reperimento, che però non figurano tra le fonti indicate.
- Alcuni Progetti da attuarsi in regime di convenzione, elaborati già negli anni passati da Istituti Universitari e proposti all’Assessorato al fine di

fornire “Attività di supporto tecnico-scientifico” per la “redazione” del Piano, risultano ora inseriti, pur rimasti del tutto invariati i soggetti proponenti ed il contenuto della proposta, non già per le finalità originarie, bensì per la “revisione” e l’attuazione del Piano stesso. I soggetti proponenti, che figurano tra gli “autori” del Piano, si sono limitati a ritoccare il titolo del Progetto, sostituendo la parola “redazione” con “revisione”. Per qualche altro Progetto non si è persino ritenuto di cambiare il titolo. Inoltre, fanno parte dell’elenco dei Progetti - non si comprende a quale titolo e finalità - un Progetto della Regione Lombardia, corredato di tanto di stralcio di Decreto di approvazione del 2004 e di citazione di varie Delibere della Giunta lombarda, un Progetto messo sulla carta dal Comune di Palermo nel 2006 ed abortito da tempo ed un presunto Progetto “Analisi della Climatologia Urbana e Qualità del Clima”, presunto nel senso che non è dato a comprendere di cosa effettivamente si tratti, dato che si limita ad una sintetica spiegazione delle modalità e dei criteri per classificare i climi della terra. Insomma, brani copiati e nulla più.

- Se c’è un capitolo che più di altri lascia esterrefatti per via del livello di copiatura pedissequa ed acritica mostrato dagli autori questo è probabilmente il sesto. Il capitolo, trasposto tal quale, parola per parola, da quello del Piano del Veneto, riporta “Le azioni del Piano”, ossia gli interventi e le misure da adottare per contenere e contrastare i fenomeni di inquinamento sul territorio siciliano ed avviare le opere di risanamento. Il risultato è che ne scaturisce un pot-pourri di dati siciliani e soluzioni venete.
- Tra le innumerevoli perplessità, al lettore non può non sorgere una ovvia domanda: dove sono, nel Piano, gli impianti industriali della Regione ? Dove sono i Petrolchimici, le Centrali Termoelettriche, i Cementifici, la Distilleria più grande d’Europa, ecc. per finire agli impianti di minori dimensione ed impatto sulla qualità dell’aria ?

- Orbene, all'esame dei fatti, il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente della Regione Siciliana possiede tutti i connotati antitetici per essere definito tale, tanto meno quello di avere una qualche attinenza con i prerequisiti di un documento di programmazione e pianificazione in materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria, monco qual è degli elementi fondamentali e costitutivi, ad iniziare dall'inventario delle emissioni, dalla modellistica e, ovviamente, degli strumenti finanziari e delle risorse economiche (se si eccettuano i 500.000 euro che i Comuni siciliani dovrebbero stanziare, secondo gli "autori", dal proprio bilancio per le piste ciclabili lungo gli ipotetici e fantasiosi canali ed argini dei fiumi che si immettono nei loro centri storici).

Il 12 marzo 2008, cioè a 7 mesi di distanza dall'approvazione del Piano, l'Assessore Interlandi emanava il D.A. n. 43/GAB con il quale si apportavano correzioni ad alcune di quelle parti del Piano definite "*refusi*" e frutto di "*errori materiali non sostanziali*" (Ben prima, ma senza alcun atto formale o correzione ufficiale, era stato fatto sparire alla chetichella dal testo del Piano pubblicato nel sito dell'Assessorato il link al Piano della Regione Veneto <http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm>, maldestramente dimenticato al § 1.6.1, pag. 26.).

In realtà, per quanto riguarda i cosiddetti "refusi" si tratta di quei refusi irrilevanti citati nella conferenza stampa di Legambiente al solo scopo di mostrare che dal "copia e incolla" del Piano veneto non si erano salvati neppure gli errori di battitura... del testo veneto; per quanto riguarda i cosiddetti "*errori materiali non sostanziali*" resta incomprensibile come e perché si possa arrivare a definire tali i riferimenti al "*sistema aerologico padano*", alle "*piste ciclabili sugli argini di fiumi e canali*", alle limitazioni temporali di accensione del riscaldamento domestico e ad altre risibilità del genere nel contesto siciliano, frutto anch'essi del "copia e incolla" cieco ed indiscriminato.

Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe sinteticamente in evidenza nella conferenza stampa di Legambiente del 21/11/2007, non risultando prese in considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione.

In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani” e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come propri errori di stampa. (sic!)

Ma nonostante questo, alla data del 22/10/2008^(*) (dopo ulteriori 7 mesi) sul sito web dell'Assessorato era possibile trovare sì la versione “corretta” del Piano, salvo ad accorgersi che conteneva le stesse precedenti strafalcionerie. (sic!).

Dalla fine di ottobre 2008 sul sito risulta inserita la versione con i “refusi” veneti corretti, ma soltanto il 29/04/2009, con la nota n. 1777, il Capo di Gabinetto dell'ARTA era costretto a comunicare, con malcelato imbarazzo, che la Commissione ispettiva costituita dall'Assessore Interlandi il 22/11/2007 (per dimostrare che il Piano non era stato copiato) “*non aveva reso alcuna relazione conclusiva*”. Un'affermazione criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed indifendibile.

Per definire tutta la complessa vicenda, dunque, Ciampolillo usò nel suo *blog* le parole “*probabili ipotesi di truffa*”. A dire il vero parole appropriate essendovi per la legge “truffa” quando ricorre la condotta di <<*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno...*>> (articolo 640 codice penale). E nei fatti testé narrati sono presenti i seguenti elementi :

- l' “*artificio e il raggiro*”, che è quello di chi ha presentato come “sua” un'opera che nient'altro era se non la manipolazione, peraltro incompleta e raffazzonata, di un'opera altrui (e perché allora non usare la parola “plagio” intesa come “*appropriazione indebita e divulgazione sotto proprio nome di un'opera altrui o di una*

parte di essa, specialmente in ambito artistico e letterario”? - vedasi dizionario De Mauro della Lingua Italiana);

- *“inducendo taluno in errore”*, anzi non “qualcuno” ma l'intera comunità isolana che si affida agli organi istituzionali -e segnatamente a quelli per la tutela della qualità dell'aria- per godere del sacrosanto diritto alla salute (art. 32 Cost.) ;

- *“... con altrui danno”* : oltre al presumibile danno alla salute derivante dall'inesistenza sostanziale delle misure di monitoraggio sulla qualità dell' aria (che nel documento erano calibrate per il Veneto e non per la Sicilia), vi è poi il danno economico alla Regione sicilia che ha investito fondi di bilancio per la produzione di un documento risultato sin da subito posticcio.

Ciampolillo nel dire *“probabili ipotesi di truffa”*, insomma, ancora una volta si è mantenuto nell'ambito della prudenza, dicendo egli le cose che pensa ma rinviando alla magistratura, il definitivo accertamento dei fatti e, se del caso, la punizione e la censura degli autori. Ed infatti conclude: <<... *Si ritiene che vi sia la necessità della verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario che ne potesse derivare*>>.

Chi altri se non la magistratura inquirente e quella contabile avrebbe potuto indagare ed accertare la verità sull' operato dell' Anzà e dei suoi collaboratori?

Ed infatti la citata sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Palermo (Messina c/ Anzà) ha comunque accertato e dichiarato in modo definitivo che non vi è stata diffamazione ai danni del dott. Anzà per avere il dirigente regionale di Legambiente Messina Giuseppe, ed altri, affermato che il Piano regionale della Sicilia era "copiato" dal piano della regione veneta, essendo stati anche inseriti al suo interno dati relativi al territorio della pianura padana o comunque evidentemente non relative alla Sicilia (affermazioni diffuse in forma di confe-

renza stampa in data 21 novembre 2007 riportate successivamente da articoli della stampa anche nazionale e che hanno avuto risonanza nelle emittenti televisive). E poiché tali affermazioni non avevano carattere diffamatorio le conseguenti ed aspre contumelie scagliate dall' Anzà hanno avuto solo l'effetto di far condannare lui stesso al risarcimento per il danno alla reputazione in favore del Messina Giuseppe.

IN DIRITTO

Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (*blog*) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all' immagine del ricorrente Anzà Salvatore.

Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall' ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l' obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.

La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-

L'esimente, che nell' elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:

- verità del fatto narrato;

- **pertinenza (intesa quale obiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)**
- **e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.**

Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.

Costantemente la giurisprudenza di merito ha ribadito che << la valutazione circa la natura diffamatoria di affermazioni rese nell'esercizio della critica deve essere effettuata complessivamente, nel contesto globale nel quale sono inserite, in relazione al particolare rilievo che deve essere dato all'interazione tra testo e contesto.>> [App. Roma, Sez. I, 21/06/2010]

Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto di critica e quello di cronaca nel più ampio ambito della libertà di informazione sotto la duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati. Diritto di cronaca e diritto di critica assurgono ad espressione della libertà di pensiero, diritto fondamentale consacrato all'art. 21 della costituzione, che più di ogni altro è funzionale alla dialettica democratica.

Il diritto di critica ha però delle peculiarità che lo caratterizzano e lo distinguono dal diritto di cronaca: la cronaca riferisce la realtà fenomenica di fatti e comportamenti, ed essendo informazione, deve essere obiettiva; la critica, essendo valutazione, è soggettiva segue alla cronaca e può essere complementare ad essa.

La critica valuta e giudica i fatti riportati dalla cronaca e, dunque, può esprimere un dissenso verso la realtà riportata nella cronaca.

Quando si parla di diritto di critica, si vuole legittimare qualcosa che va anche al di là della mera opinione. La portata dell'art. 21 della costituzione è ben altro che "*libertà di opinione*" non limitandosi alla tutela soltanto di un generico, umile ed innocuo "*secondo me...*".

La libertà di opinione permette di esprimere la propria idea su una questione, giusto per aggiungere una voce alle altre. Il diritto di critica, invece, è dura contrapposizione, è mettere a nudo l'inadeguatezza, l'inaffidabilità, la falsità, gli errori altrui: è volere scuotere, provocare una reazione nella gente per bene. La critica è fondamentalmente un attacco (anzi un contrattacco) lanciato nel vasto agone della dialettica verso chi ha abusato, coscientemente o per mera incapacità od inadeguatezza, della posizione e del potere che la comunità dei cittadini gli presta ponendo in lui fiducia ed affidamento.

È proprio ciò che ha fatto Ciampolillo al quale deve darsi merito di essere partecipe (secondo la previsione dell'art 3, comma 2°, della costituzione) alle vicende che interessano la collettività di cui egli fa parte trasfondendo emozioni, passioni, la propria cultura, senza giungere ad aggressioni personali ma sempre fermandosi alla soglia del rispetto delle istituzioni, e segnatamente della magistratura, laddove spesso conclude "*si chiede che si faccia chiarezza... si denuncia affinché sia*

fatta luce, ecc.”.

Non può dunque censurarsi un simile comportamento e dichiarare che Ciampolillo deve rispondere dei danni alla reputazione di chi si è esposto alle critiche anzitutto perché ricopre un ruolo altamente pubblico e poi ancora perché il suo operato si è rivelato più volte, quanto meno, inadeguato al ruolo da lui ricoperto. Nel riferire un fatto obiettivo, è possibile fornire per esso un solo messaggio (vero) informativo. Ma le possibilità di critica nei confronti di un fatto, invece, sono tendenzialmente infinite.

La critica dovrebbe incontrare gli stessi limiti previsti per il diritto di cronaca: verità, interesse pubblico, continenza formale, ma in vero essendo ancorata al pensiero, cioè al giudizio, soggettivo il limite risulta meno ristretto.

Solo se si rispettano tutti e tre i requisiti la critica è legittima :

<<è necessario che l'esercizio del diritto di cronaca o di critica esprima la verità dei fatti, sia pertinente e quindi d'interesse per la pubblica opinione e contenente, ossia riferito correttamente.>> (App. Roma, Sez. I, 31/05/2010).

Essa per ciò :

- deve riportare la verità riferita al fatto: ossia la critica deve poggiare su basi veritiere (e non vi è dubbio che Ciampolillo indulgesse nella narrazione di fatti obiettivamente veri);
- deve rivestire un interesse pubblico riferito al fatto (e non vi è dubbio che converga l' interesse pubblico tanto sul rischio causato dall' uso e dal trasporto del pet-cocke, quanto dalla qualità dell' aria monitorata da un Piano veritiero anziché maldestramente “copiato” dal Veneto).
- infine, la critica deve rispettare il requisito della continenza formale (e non vi è dubbio che Ciampolillo nel suo riferimento rispetti il requisito per nulla spostan-

dosi su argomentazioni limitrofe di scarso interesse e avvertenza sociale).

Ma il diritto di critica non deve, né può, poggiare sull'obiettività. Non è finalizzato ad informare, ma a stimolare un dibattito. Partendo non dalla realtà obiettiva ma da un punto di vista soggettivo, quantunque onesto, si basa su valutazioni soggettive, fatte per essere accolte o contrastate, ma comunque dibattute. Il diritto di critica è forse la più genuina e significativa delle libertà aperte dall'art. 21 della costituzione, poiché fonde in uno anche il dovere di informare, di far sapere alla collettività, lanciando se del caso un grido di allarme, su fatti di interesse pubblico, come fa da anni Giuseppe Ciampolillo parlando di tutela dell'ambiente.

Per ciò, dunque, il termine "continenza" non può avere valore formale: sarebbe controproducente se si vincolasse il diritto di critica alla "verità" che si esige nella cronaca. Nessuno potrebbe più liberamente esprimere il suo dissenso (il consenso non ha fatto mai male a nessuno) e nulla stimolerebbe più alcun dibattito.

Il diritto di critica può essere legittimo attacco e riguardare un comportamento preciso di altri.

Consistendo la critica in un attacco, è chiaro che non può pretendersi dall'autore lo stesso equilibrio di chi veicola un'informazione. Quest'ultimo è vincolato alla narrazione obiettiva ed imparziale dei fatti, ad un inquadramento non "di parte" della vicenda. Cosa che non è possibile pretendere da chi esprime una critica, che esprime proprio una valutazione "di parte".

L'oggetto su cui verte la critica deve riguardare fatti certi e non presupposti (Ciampolillo lo fa!), comportamenti che rivestono grande importanza per la collettività (Ciampolillo lo fa!), se poi la manifestazione critica è basata preva-

lentemente su un giudizio, deve necessariamente rivolgersi ad una persona presente nella vita pubblica (Ciampolillo lo fa rivolgendo il suo dissenso verso chi ha responsabilità apicali all' interno dell' assessorato al Territorio e Ambiente della regione siciliana). La collettività non ha alcun obiettivo interesse a conoscere i giudizi su persone prive di notorietà, proprio perché non ha interesse ad una conoscenza approfondita di quella persona. In generale, si può dire che quanto maggiore è la rilevanza pubblica di un personaggio, tanto più le critiche rivoltegli saranno ritenute legittime.

E più la critica riguarda l'aspetto pubblico del personaggio, vale a dire l'attività che lo caratterizza agli occhi dei più, maggiormente essa deve essere ritenuta legittima, essendo maggiore l'interesse pubblico alla valutazione del suo operato proprio perché da esso dipende anche il bene comune dei cittadini.

Come va data la massima trasparenza al rapporto che lega il personaggio alla collettività (cronaca), così va garantito il dibattito cui può dar vita un giudizio espresso su quel rapporto (critica) se si vorrà esercitare il diritto di critica, anche nei riguardi di un fatto appena acquisito: la critica, insomma, dovrà essere ben distinta, fisicamente e graficamente, dalla cronaca.

Ciò vuol dire che non vi è niente di sensazionalistico da parte del Ciampolillo nel denunciare attraverso i suoi blog le carenze e gli errori degli amministratori pubblici, tanto più imperdonabili quanto più ad essi si richiede, per la loro posizione, competenza e precisione.

Tuttavia al di fuori del rapporto per cui Ciampolillo esercita il suo diritto di critica, egli non esprime mai i giudizi personali e valutativi sulla persona dell' Anzà. Non lo ha accusato neppure per il reato di truffa, ma si è limitato a dire che su "possibili ipotesi di truffa" meglio è che indaghi fino in fondo la magistratura.

D'altronde se di dubbi si può parlare, soprattutto a proposito del "copiato" del piano regionale, ciò è la conseguenza della condotta di chi avrebbe almeno dovuto controllare il contenuto di un documento di altissimo rilievo prima di sottoporlo alla firma dell'assessore. Il decoro professionale del dottor Anzà non risente tanto delle note critiche provenienti dal Ciampolillo, ma se in qualche modo lo stesso Anzà lo ritiene messo in discussione, dovrà vederne la causa negli errori e nelle carenze degli atti amministrativi da lui posti in essere e che sono stati oggetto di successive correzioni e revoche non da parte del Ciampolillo ma dell'assessore al territorio e ambiente, autorità a lui sovrapposta.

Verte in errore dunque la difesa della Anzà che nega la sostanza del diritto di critica in capo al convenuto ritenendolo responsabile delle conseguenze che sull'Anzà sono discese ad opera degli organi dell'amministrazione regionale. Allo stesso modo verte in errore allorché, confondendo i canoni del diritto di cronaca con quelli del diritto di critica, al Ciampolillo si vuol negare la libertà di esprimere dissenso (e perfino civili attacchi) ritenendo che egli debba esclusivamente attenersi ai fatti; come se per lui esistesse solo il diritto di cronaca.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L' odierno convenuto CIAMPOLLILLO GIUSEPPE, come sopra rapp.to e difeso,

CHIEDE

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,

VOGLIA IL TRIBUNALE

- 1) RITENERE E DICHIARARE INFONDATE LE DOMANDE TUTTE DEL RICORRENTE ANZA' SALVATORE;**
- 2) RITENERE E DICHIARARE CHE IL CONVENUTO CIAMPOLILLO GIUSEPPE HA ESERCITATO LEGITTIMAMENTE IL DIRITTO DI CRITICA**

PREVISTO DALL' ART. 21 COST. E DALLE LEGGI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, RILEVANDO IN TAL MODO L' ESIMENTE DI CUI ALL' ART. 51 DEL CODEICE PENALE RISPETTO ALLA PREVISIONE DEI FATTI PREVISTI E PUNITI DALL' ART. 595 DEL CODICE PENALE;

3) CONSEGUENTEMENTE RIGETTARE LE DOMANDE TUTTE DEL RICORRENTE ANZA' SALVATORE;

4) CONDANNARE IL RICORRENTE ANZA' SALVATORE ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DA DISTRARRE A FAVORE DELL' AVV. GIACOMO CIRINCIONE CHE DICHIARA A TAL FINE DI NON AVERE RICEVUTO ANTICIPAZIONI DAL PROPRIO CLIENTE;

IN VIA ISTRUTTORIA :

5) DISPORRE CONSULENZA TECNICA AL FINE DI ACCERTARE IL GRADO DI SIMILITUDINE E DI EVENTUALE CONTRAFFAZIONE FRA IL PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA, AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA APPROVATO CON DECRETO DELL'ASSESSORE AL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 09 AGOSTO 2007 CON QUELLO DELLA REGIONE VENETO APPROVATO NELL'ANNO 2000;

6) AMMETTERE PROVA PER TESTI SUL SEGUENTE ARTICOLATO DI PROVA:

a) <<Vero è che in data 17 ottobre 2007, ricoprendo Io stessa la carica di assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ho provveduto a revocare la convocazione della conferenza di servizi indetta dal responsabile del Servizio 3, dr. Anzà, perché ho riconosciuto che lo svolgimento di essa sarebbe stata in contrasto con la procedura A.I.A. già in corso sin dal 31 gennaio 2007 avviata dal Servizio 2 dipendente dallo stesso assessorato che Io guidavo ?>>

b) <<Vero è che sono personalmente intervenuta il giorno 17 ottobre 2007 alle ore 15,30 durante l' apertura della conferenza dei servizi convocata dal dr. Anzà per fare presente che la procedura e la stessa definizione di essa risultavano palesemente illegittime ?>>

c) <<vero è che la società Italcementi, in attesa della conclusione delle procedure aia aveva preso impegni formali di rispettare limiti 10 volte superiori a quelli previsti dalla legge per l'uso ed il trasporto, in via provvisoria, delle pet-coke; e tali impegni erano stati formalizzati per iscritto in documenti acquisiti dall'assessorato regionale al territorio e ambiente ?>>

per l' espletamento della prova si indica l' avv. Rossanna Interlandi, domiciliata in Palermo, via Gen. Magliocco n. 46 presso il suo luogo di lavoro: Servizio di Pianificazione e di Controllo strategico (Presidenza della Regione Sicilia).

7) AMMETTERE PROVA PER TESTI SUL SEGUENTE ARTICOLATO DI PROVA:

a) <<vero è che nella redazione del piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria della Sicilia al fine di rispettare le norme vigenti in materia corre l'obbligo per le regioni di seguire una struttura ed una sequenza logica prestabilita a livello ministeriale che non lascia margini interpretativi e/o possibilità di spostarsi da tale struttura?>>

b) <<vero è che il il piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria della Sicilia redatto nell'anno 2007 risultava copiato dall'analogo documento, di qualche anno prima, redatto ed approvato dalla regione Veneto, peraltro contenente vizi ed errori tali da essere stato censurato dalla unione europea?>>

Per l'espletamento della prova si indica il dottor Gioacchino Genchi, residente a Palermo e domiciliato nel suo abituale luogo di lavoro presso l'amministrazione della

regione Sicilia ed il dottor Cammarata Salvatore residente a Palermo e domiciliato nel suo abituale luogo di lavoro presso l'amministrazione della regione Sicilia.;

8) AMMETTERE PROVA PER TESTI SUL SEGUENTE ARTICOLATO DI PROVA:

a) << vero è chela richiesta di autorizzazione provvisoria all' uso ed al trasporto del pet-coke da parte della ITALCEMENTI SPA andava contro l' interesse della collettività di Isola delle Femmine rappresentando un rischio altissimo alla salute che non trovava alcun elemento compensativo negli impegni che la stessa società diceva di voler rispettare ?

b) << Vero è che la conferenza di servizio non riuscì mai, nella sostanza, a dare un apporto consultivo all' amministrazione regionale in previsione dei provvedimenti da assumere ? >>

c) << Vero è che contemporaneamente alla conferenza dei servizi convocata dal Servizio 3 dell' assessorato territorio e ambiente era già in corso una procedura A.I.A. avviata dal Servizio 2 del medesimo assessorato?>>

d) << vero è che il dr. Anzà nel richiedere il parere all' Ufficio legislativo e legale della regione Sicilia lasciò intendere all' organo consultivo che la procedura A.I.A. non fosse stata ancora avviata ?>>

Per l' espletamento della prova si indica il teste dr. Eugenio Cottone, residente in Palermo e domiciliato presso l' Ordine dei Chimici di Palermo in via Pasquale Calvi a Palermo;

8) Acquisire agli atti di causa il fascicolo del giudizio iscritto al numero 3986/2008 del ruolo generale di codesto tribunale civile sezione prima di Palermo che ha deciso una controversia avente oggetto identico all' odierno giudizio e avente come parti Messina Giuseppe, attore, e lo stesso Dott. Anzà Salvatore, parte convenuta.

Salvis Juribus

Palermo li 09/10/12

avv. Giacomo Cirincione

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI :

| | | | |
|----|------------|--|-----------------------|
| 1 | 18-12-2011 | comparsa di risposta e di costituzione | |
| 2 | 19-10-2011 | Ricorso ex art. 702-bis cpc notificato da Anzà Salvatore | |
| 3 | 18-12-2006 | Convocazione del Servizio 2 – ass. T. e A.- relativa a procedura A.I.A. / convocazione per il 31-01-2007 | Questione Italcementi |
| 4 | 29-01-2007 | Invito a comitato Isola Pulita relativo alla seduta della conf. Servizi A.I.A. del 31-01-2007 | >> |
| 5 | 06-02-2007 | Articolo del Giornale di Sicilia del 06-02-2007 relativo alla conferenza dei servizi A.I.A. | >> |
| 6 | 15-06-2007 | Convocazione conferenza dei servizi a firma del dr. Anzà – Servizio 3 Ass. T. e A. | >> |
| 7 | 04-07-2007 | Verbale della seduta della conferenza dei servizi convocata in precedenza da dr. Anzà | >> |
| 8 | 11-07-2007 | Nota del Sindaco di Isola delle Femmine indirizzata a Servizio 3 – Ass. T. e A.- che disconosce le dichiarazioni del consulente dr. Minagra rese in seno alla seduta del 04-07-2007 della conf. Servizi convocata dal dr. Anzà | >> |
| 9 | 10-10-2007 | Parere dell' Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia rilasciato per la richiesta a firma del dr. Anzà. | >> |
| 10 | 11-10-2007 | Convocazione conferenza servizi dell'11-07-2007 relativa alla seduta del 17-10-2007 | >> |

| | | | |
|------|------------|--|----------------------|
| 12 | 08-05-2008 | Nota prot. 35918 del Servizio 3 – Ass. T. e A.- a firma congiunta di D.ssa Gentile M. Concetta e dr. Anzà Salvatore | >> |
| 12/a | 13-02-2008 | Proc. dinanzi Trib. Palermo Sez. I civ. R.G. 3392/2008: atto di citazione per Domenico Fontana C/ Anzà Salvatore + Ass. T.e A. della Reg. Sic. | Questione Piano Aria |
| 12/b | 13-02-2008 | Proc. dinanzi Trib. Palermo Sez. I civ. R.G. 3392/2008: Fontana C/ Anzà Sa.re + Ass. T.e A. della Reg. Sic.: comp. costituz. e dom. riconv. per Anzà S.re | >>< |
| 12/c | 13-02-2008 | Proc. dinanzi Trib. Palermo Sez. I civ. R.G. 3392/2008: Fontana C/ Anzà Sa.re + Ass. T.e A. della Reg. Sic.: comp. costituz. per il Terzo G.ppe Ciampolillo | >> |
| 12/d | 13-02-2008 | Proc. dinanzi Trib. Palermo Sez. I civ. R.G. 3392/2008: Fontana C/ Anzà Sa.re + Ass. T.e A. della Reg. Sic.: comp. costituz. per l' Ass. Territorio e Ambiente della Reg. Siciliana | >> |
| 13 | 19-04-2007 | Sent. N. 1156/2007 del T.A.R. Sicilia su ricorso della Italcementi C/ Pres. Reg. Siciliana e altri | >> |
| 14 | 05-03-2010 | Trib. Di Palermo sez. I civ. R.G. 3986/08 proc. civ. Messina Giuseppe c/ Anzà Salvatore: Sent. N. 2708 | |
| 15 | 27-11-2007 | Dossier unico conteneva 10 documenti diversi relativi alla questione della duplicazione del Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell' aria delle Regioni Sicilia e Veneto: contiene anche l' istituzione della Commissione Ispettiva ordinata dall' assessore Rossana Interlandi | |
| 16 | 09-08-2008 | Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell' aria e ambiente della Regione Sicilia con testo a fronte del Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell' aria e ambiente della Regione Veneto ed altre 25 fonti di provenienza dei brani inseriti nel Piano Reg. Sicilia: totale pagg. 241 | |

presupposti della verità, della pertinenza e della continenza

è necessario che l'esercizio del **diritto** di cronaca o di **critica** esprima la verità dei fatti, sia pertinente e quindi d'interesse per la pubblica opinione e continente, ossia riferito correttamente.

App. Roma, Sez. I, 31/05/2010

PARTI IN CAUSA

Ce.Vi. C. G.E.L'E. S.p.A. e altri

In tema di **diffamazione**, espressioni che trasmodino in un'incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell'esercizio del **diritto** di **critica**. (Rigetta, App. Perugia, 21/01/2009)

Cass. pen., Sez. V, 04/05/2010, n. 29730

Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui [all'articolo 51 del codice penale](#), per il reato di **diffamazione** a mezzo stampa od equipollente, il **diritto** di cronaca ovvero quello di **critica**, sia sottoposto ai seguenti limiti: verità del fatto narrato; pertinenza, cioè, obiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione; continenza e, cioè, correttezza del suo riferimento.

App. Roma, Sez. I, 03/05/2010

R.G. 9916 / 2011

TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. I CIVILE

G.U. D.ssa GIULIA MAISANO

**Produzione per
CIAMPOLILLO GIUSEPPE**

-convenuto-

CONTRO

ANZA' SALVATORE

-ricorrente-

Oggetto : Procedimento cautelare

